

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

TITOLO I

L'Amministrazione condivisa

Capo I

Norme generali

Capo II

Forme e strumenti dell'Amministrazione condivisa

Capo III

Misure di sostegno in favore degli ETS

Capo IV

Monitoraggio, controllo e rendicontazione

TITOLO I

L'Amministrazione condivisa e il protagonismo civico

Capo I Norme generali

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto della normativa di settore, statale e regionale, disciplina le forme di amministrazione condivisa con gli enti di Terzo settore (d'ora in avanti "ETS"), come individuati dall'art. 4 CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti "RUNTS"), secondo quanto stabilito dai successivi Capi II e III e IV.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "amministrazione condivisa": il complesso delle forme di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e gli Enti del Terzo Settore finalizzate alla cura condivisa dell'interesse generale, ai sensi dell'art. 55 del CTS;
 - b) "Attività di interesse generale": una o più delle attività oggetto del Regolamento, previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
 - c) "co-programmazione": il procedimento volto all'analisi condivisa dei bisogni, alla definizione delle priorità di intervento e all'individuazione delle risorse disponibili;
 - d) "co-progettazione": il procedimento volto alla definizione e realizzazione condivisa di interventi e servizi di interesse generale;
 - e) "ETS": gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del CTS, iscritti al RUNTS;
 - f) "partenariato sociale": il rapporto collaborativo non sinallagmatico instaurato tra Amministrazione ed ETS;
 - g) "valutazione di impatto sociale (VIS)": l'insieme delle attività di misurazione, valutazione e comunicazione degli effetti sociali generati.

Articolo 3

Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore (d'ora in avanti "CTS").
2. Sono comunque riconducibili alle attività di interesse generale, ivi indicate, i progetti, le azioni e le attività finalizzate alla promozione di politiche attive di welfare locale quali (a titolo meramente esemplificativo):
 - le forme di contrasto alle povertà ed alla grave emarginazione;
 - le iniziative ed i progetti, pubblici o privati, in materia di "dopo di noi", anche al fine di dare attuazione alla vigente disciplina statale;

- le iniziative ed i programmi finalizzati a raccordare gli interventi di assistenza sociale con quelli di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
 - l’inserimento e l’integrazione delle esigenze sociali della comunità locale all’interno delle politiche pubbliche e dei relativi strumenti (piani e programmi) dell’amministrazione comunale;
 - le forme di sostegno alle politiche giovanili.
3. Il presente Regolamento prevale sui regolamenti vigenti nelle parti in cui si riferiscono agli enti di Terzo settore, ad eccezione del Regolamento Beni Comuni (Delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 14/11/2022) che resta pienamente in vigore, salvo i casi in cui è previsto un compenso e/o casi specifici che saranno decisi di volta in volta;
 4. Il presente Regolamento si applica all’Amministrazione del Comune di Terni e ai suoi enti strumentali e partecipati in misura maggioritaria.

Articolo 4

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il Comune di Terni assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli ETS come definiti dall’art. 4 del CTS, quali: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che svolgano attività di interesse generale.
2. Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in particolare, l’art. 4 co. 3.
3. I singoli avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono i requisiti di partecipazione degli ETS, nonché l’eventuale coinvolgimento di altri Enti pubblici e soggetti privati diversi dagli ETS al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa e di favorire l’aggregazione di risorse pubbliche e private.

Articolo 5

Principi comuni

1. L’attivazione dei rapporti di collaborazione previsti dal presente regolamento avviene nel rispetto dei seguenti principi comuni:
 - a) buona fede e leale collaborazione reciproche;
 - b) condivisione delle informazioni; semplificazione degli oneri e degli adempimenti amministrativi in applicazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
 - c) promozione della cultura del dono, della raccolta fondi e del finanziamento delle attività di interesse generale;
 - d) promozione della cultura del volontariato;
 - e) promozione della cooperazione e dell’impresa sociale quale principale forma di economia sociale;
 - f) efficacia, efficienza ed economicità;
 - g) sostenibilità economica e finanziaria;
 - h) pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché prevenzione dei conflitti di interesse, come declinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;

- i) promozione dell'iniziativa di parte, quale espressione del protagonismo civico;
 - j) valorizzazione dei principi di co-responsabilità e auto responsabilità degli Enti del Terzo Settore nelle procedure di rendicontazione;
 - k) orientamento al perseguimento del benessere della comunità di riferimento;
 - m) promozione e tutela della qualità del lavoro;
 - n) promozione della continuità dei servizi.
2. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento in modo omogeneo, il "Comitato di Indirizzo e valutazione degli interventi di co-programmazione e co-progettazione" (CIVIC) di cui al seguente art. 4, predispone un documento specifico contenente le indicazioni operative e gli elementi minimi che i procedimenti amministrativi devono garantire, anche su istanza di parte. Tale documento, la cui approvazione è demandata alla Giunta Comunale con specifico atto, completa e specifica quanto disposto del presente regolamento. Eventuali successive modifiche ed integrazioni al regolamento e alle linee operative dovranno essere approvate rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.
 3. L'attivazione dei rapporti di amministrazione condivisa previsti dal presente regolamento avviene tenendo conto della natura dei servizi e degli interventi, della disciplina particolare delle diverse categorie di enti del Terzo settore della finalità della valorizzazione del capitale sociale.

Articolo 6

Profili organizzativi

1. Il Comune di Terni tiene conto di quanto previsto dal presente regolamento ai fini dell'individuazione dei fabbisogni di personale e dell'applicazione della disciplina vigente in materia di performance dell'attività, nonché della programmazione e della progettazione delle attività formative del proprio personale.
2. Il Comune di Terni può individuare spazi e luoghi, di titolarità pubblica o di altri soggetti, quali punti di contatto per la cittadinanza e per tutti i soggetti interessati in relazione a quanto previsto dal presente regolamento.
3. Le forme di partenariato pubblico-privato sociale, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere utilizzate dal Comune di Terni ai fini della partecipazione a procedure selettive e comparative indette da Autorità ed Amministrazioni europee, statali e regionali, nonché da fondazioni bancarie e/o da altri organismi, per l'approvazione di progetti e/o per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti riconducibili alle attività di interesse generale indicate nel precedente articolo 2.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunali e delle prerogative e delle competenze degli Organi comunali, viene nominato su proposta del Direttore Generale il "Comitato di Indirizzo e valutazione degli interventi di co-programmazione e co-progettazione" (CIVIC) con il mandato di valutazione delle Proposte e di supporto ai fini dello svolgimento dell'attività delle stesse nell'ambito delle politiche di welfare. Tale gruppo è composto da referenti tecnici e amministrativi operanti all'interno delle diverse Direzioni Comunali.
5. All'interno dei siti istituzionali, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", è inserita la pagina "Amministrazione condivisa"; in questa pagina il contenuto minimo dovrà essere rappresentato da tutti gli avvisi in corso e tutte le attività in corso e concluse nell'ambito del presente regolamento.

Capo II

Forme e modalità di attivazione dell'Amministrazione condivisa

Articolo 7

Co-programmazione

1. La co-programmazione, in attuazione dell'art. 55, comma 2, CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, all'individuazione dei bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari nonché delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, tenendo conto della specificità e delle professionalità necessarie e della disciplina particolare delle diverse categorie di enti del Terzo settore, nonché per promuovere l'attivazione delle reti, anche informali, e per mettere a fattor comune le potenzialità, di vario genere, espresse dalla comunità locale.
2. Il procedimento di co-programmazione, promosso anche dagli ETS, singoli e associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, al fine di promuovere politiche integrate, funzionali anche al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibili e dell'innovazione sociale.
3. La co-programmazione, dovrà raccordarsi con il documento recante le linee programmatiche del Sindaco, previsto dalla vigente disciplina, relative alle azioni ed ai progetti di intervento e di servizi da realizzarsi nel corso del mandato.
4. La co-programmazione dovrà altresì raccordarsi con il Documento Unico di Programmazione (DUP), ed in particolare con la relativa sezione strategica, che ha orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo.
5. Degli esiti delle procedure di co-programmazione si terrà conto, in sede di aggiornamento dei documenti strategici richiamati in precedenza.
6. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali in ordine al procedimento di elaborazione ed approvazione del piano sociale di zona. Il Comune di Terni può tener conto, per quanto di propria competenza, degli esiti delle procedure di co-programmazione, espletate in applicazione del presente Regolamento, nell'ambito della pianificazione sociale di zona.
7. L'attivazione di procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento avviene, ove possibile e nel rispetto dei principi di centralità della Governance pubblica, del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di ragionevolezza e di proporzionalità.
8. Il procedimento di co-programmazione può essere avviato secondo due distinte modalità:
 - a) L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, attiva una procedura ad evidenza pubblica non competitiva mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-programmazione;
 - b) ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune di Terni – Direzione Affari Generali una proposta motivata per l'attivazione delle procedure di cui al primo comma. Le proposte ritenute di interesse generale, nell'ambito delle politiche del welfare, sono sottoposte all'attenzione del CIVIC. Le proposte afferenti ad ambiti diversi dal welfare sono presentate all'Assessorato competente, il quale, qualora le ritenga di interesse generale, demanda/coinvolge la Direzione competente alla istruttoria del relativo ambito per il proseguo del procedimento. L'A.C. comunale motiva succintamente nei casi di non accoglimento delle istanze presentate.

9. In caso di accoglimento dell'istanza o di proposte dell'A.C. le Direzioni comunali competenti, previo specifico Atto di Giunta di indirizzo, avviano il procedimento di co-programmazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, che contenga:
- a. oggetto e finalità del procedimento di co-programmazione;
 - b. i requisiti richiesti agli ETS per partecipare al procedimento;
 - c. eventuale documentazione preliminarmente messa a disposizione dei partecipanti al tavolo di co-programmazione;
 - d. raccordo con l'eventuale successivo procedimento di co-progettazione e con l'eventuale accreditamento;
 - e. modalità di svolgimento del procedimento di co-programmazione, anche telematica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm.;
 - f. termine per la conclusione del procedimento;
 - g. gli allegati, che devono essere pubblicati unitamente all'Avviso (modello di domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni, modello per la presentazione di contributi alla discussione).

L'approvazione del documento finale di co-programmazione, comprensivo dei relativi allegati, delle proposte accolte o respinte comprensive delle motivazioni e l'adozione degli atti conseguenti, sono di competenza del Comune di Terni quale Autorità competente.

10. Il procedimento di co-programmazione garantisce, in ogni caso, le seguenti fasi minime:

- a) avvio del procedimento;
- b) confronto strutturato tra i partecipanti;
- c) restituzione degli esiti;
- d) conclusione con atto motivato dell'Amministrazione.

11. Gli incontri e gli esiti del procedimento sono adeguatamente documentati e resi conoscibili secondo i principi di trasparenza.

Articolo 8

Co-progettazione

1. La co-progettazione, in attuazione dell'art. 55, comma 3 CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di attivazione di interventi e di svolgimento di interventi e servizi, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse con finalità non lucrative, finalizzati alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta. Gli interventi sono realizzati in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore. La co-progettazione, in ogni caso, non determina la creazione di un rapporto a prestazioni obbligatorie per la realizzazione di un intervento o di un servizio strumentale per il Comune di Terni dietro il riconoscimento di un corrispettivo; altresì, la co-progettazione può precedere la progettazione di servizi da appaltare e/o affidare ai sensi del CCP.
2. La co-progettazione sarà utilizzata prevalentemente per i servizi ed interventi nuovi ed innovativi, ad alto impatto sociale, previa Delibera di Giunta di indirizzo che dà conto della volontà dell'A.C. di attuare percorsi partecipativi.
3. Il procedimento di co-progettazione, promosso anche dagli ETS, singoli e associati, può avere ad oggetto più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.

4. L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi: finalità, oggetto, durata del partenariato, il quadro progettuale ed economico, requisiti di partecipazione e cause di esclusione, fasi del procedimento e modalità di svolgimento ed infine i criteri di valutazione delle proposte.
5. Con gli ETS individuati l'A.C. attiva un "tavolo di co-progettazione" organizzato in più sessioni.
6. L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'eventuale accordo fra gli ETS, partecipanti alle sessioni di co-progettazione, e l'Amministrazione procedente, sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., con il quale gli ETS partecipanti al Tavolo abbiano raggiunto un consenso unanime in relazione ad una proposta progettuale unitaria condivisa.
7. L'Amministrazione procedente e gli ETS interessati sottoscrivono apposita convenzione, con la quale regolano il rapporto collaborativo, inclusi i limiti e le modalità di revisione della convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale, nonché termini e le modalità del sistema di monitoraggio, rendicontazione e controllo e valutazione degli esiti, ai sensi del successivo Capo III.
8. Ai procedimenti di cui al presente articolo si applica la valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi del presente regolamento e delle relative Indicazioni operative, che verranno successivamente approvate dalla Giunta Comunale.
9. Nel corso del partenariato, in presenza di motivate esigenze sopravvenute e nel rispetto delle finalità originarie, le attività, i tempi e le risorse possono essere rimodulati mediante atti integrativi della convenzione, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Articolo 9

Accreditamento locale

1. La co-progettazione può essere declinata, ai sensi dell'art. 55, comma 4 CTS, nella modalità dell'accREDITamento.
2. L'Amministrazione procedente pubblica un avviso nel quale stabilisce le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e al fine di garantire la massima partecipazione, anche in termini di esperienza maturata, le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento, nonché i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.
3. Di norma la procedura di accREDITamento non determina l'individuazione di un solo ente di Terzo settore, ma di tutti gli ETS in possesso di esperienza e capacità tecnico- professionale per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
4. I rapporti fra Amministrazione procedente e gli ETS accREDITati sono regolati mediante "patti di accREDITamento".

Articolo 10

Convenzioni con APS e ODV

1. L'Amministrazione procedente, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione, ove svolti, può fare ricorso alle convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale (d'ora in avanti "APS") e Organizzazioni di Volontariato

- (d'ora in avanti "ODV"), in applicazione e nei limiti di quanto previsto dall'art. 56 CTS.
2. L'Amministrazione precedente pubblica un avviso nel quale stabilisce finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e al fine di garantire la massima partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, voci delle spese e relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti. Gli atti dell'A.C. - tenuto conto dell'oggetto della procedura, della durata del rapporto collaborativo, dell'entità delle risorse pubbliche eventualmente messe a disposizione in favore degli ETS, nonché dell'affidamento di beni pubblici - prevede i seguenti requisiti di partecipazione:
 - a) di moralità e di capacità a contrarre con la PA;
 - b) di esperienza tecnico-professionale;
 - c) di solidità economico-finanziaria.
 3. APS e ODV possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale completa degli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire e del quadro economico della stessa, ivi comprese le risorse di competenza comunale.
 4. I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni.

Articolo 11

Uso e valorizzazione dei beni mobili e immobili comunali da parte degli Enti del Terzo Settore

1. Ferma restando la vigente regolamentazione comunale in materia di concessione di beni mobili e immobili pubblici, le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore ai sensi del presente regolamento mediante l'uso e/o la valorizzazione di beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale, non utilizzati per finalità istituzionali, prevedendo altresì, per concorrere al finanziamento del progetto di valorizzazione, la possibilità di approvare contributi in conto capitale dell'Amministrazione comunale per la rigenerazione e la riqualificazione degli immobili pubblici messi a disposizione.
2. La messa a disposizione di un immobile pubblico contribuisce alla compartecipazione dell'Amministrazione comunale alla realizzazione del progetto in misura pari al valore d'uso dell'immobile stesso, risultante da apposita perizia di stima.
3. Gli immobili pubblici messi a disposizione dall'Amministrazione comunale possono formare oggetto di interventi di rigenerazione e riqualificazione da parte degli Enti del Terzo Settore nell'ambito di procedimenti di co-progettazione.
4. In tal caso, si applicano i seguenti principi di carattere generale:
 - a) l'operatore economico o gli operatori economici incaricati dell'esecuzione degli interventi necessari per la rigenerazione o riqualificazione degli immobili pubblici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e devono realizzare gli interventi avvalendosi di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di qualificazione e di

capacità tecnico-professionale prescritti dal medesimo decreto per l'esecuzione di lavori pubblici; le imprese qualificate all'uopo individuate sono selezionate dall'Ente del Terzo Settore ispirandosi ai principi previsti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tenendo conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché previa verifica del puntuale assolvimento degli oneri contributivi e fiscali e delle informazioni antimafia;

- b) salvo diverso accordo, è a carico dell'Ente del Terzo Settore la progettazione degli interventi, che deve essere coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione di lavori pubblici. Il progetto esecutivo è preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale;
- c) è a carico dell'Ente del Terzo Settore l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i titoli abilitativi e gli atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione degli interventi, prima dell'inizio dei lavori, pena la decadenza dall'assegnazione dell'immobile;
- d) la realizzazione delle opere è a carico dell'Ente del Terzo Settore che, sotto la propria specifica responsabilità e nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni vigenti, assume direttamente ogni onere e spesa relativa agli interventi di recupero, restauro, manutenzione e ristrutturazione previsti dal progetto esecutivo, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale;
- e) l'Ente del Terzo Settore si obbliga a consentire l'accesso al cantiere ai funzionari comunali incaricati e a trasmettere con cadenza periodica rendiconti e stati di avanzamento degli interventi, al fine di consentire i dovuti controlli, anche di natura contabile, da parte dell'Amministrazione comunale;
- f) il collaudo dei lavori, da effettuarsi da professionisti abilitati aventi il gradimento dell'Amministrazione comunale, nonché le spese di natura catastale, sono a carico dell'Ente del Terzo Settore, salvo diverso accordo;
- g) le opere eseguite sull'immobile sono acquisite al patrimonio comunale senza che l'Ente del Terzo Settore possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, compenso o rimodulazione del canone, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale;
- h) a garanzia del rispetto degli obblighi assunti, agli Enti del Terzo Settore è richiesta la presentazione di apposita garanzia, adeguata e proporzionata all'importo stimato degli interventi previsti, salvo diverso accordo con l'Amministrazione comunale.

Articolo 12

Procedimento di assegnazione di beni su iniziativa del privato sociale

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dal presente regolamento, in relazione al procedimento di affidamento in comodato o concessione di beni pubblici su iniziativa degli Enti del Terzo Settore, la proposta, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - a) la descrizione del soggetto proponente, con particolare riguardo alla qualifica di Ente del Terzo Settore, all'esperienza maturata in relazione alle attività di interesse generale che si intendono svolgere e alla sostenibilità della proposta progettuale;
 - b) la descrizione della proposta progettuale, comprensiva del contesto di riferimento, della sostenibilità della stessa, con particolare riguardo alla durata dell'affidamento dell'immobile e agli eventuali investimenti previsti;

- c) la previsione di eventuale ricorso alla valutazione di impatto sociale, ove applicabile;
 - d) la documentazione descrittiva della proposta.
2. L'Amministrazione comunale, all'esito della positiva verifica di regolarità formale della proposta e fatta salva la possibilità di richiedere integrazioni, attiva l'istruttoria sotto il profilo della sostenibilità tecnico-amministrativa ed economica e della coerenza con gli indirizzi dell'Ente.
 3. Qualora la proposta sia valutata positivamente, l'Amministrazione comunale pubblica un avviso nel quale indica:
 - a) il termine e le modalità per richiedere copia della proposta progettuale, nonché l'impegno alla riservatezza e al rispetto della proprietà intellettuale;
 - b) la durata della pubblicazione e il termine per la presentazione di eventuali proposte alternative o migliorative;
 - c) i criteri di valutazione delle proposte in caso di comparazione;
 - d) le modalità e i tempi di conclusione della procedura;
 - e) la documentazione allegata all'avviso, con particolare riferimento allo schema di concessione o comodato.
 4. L'Amministrazione comunale pubblica il provvedimento di conclusione della procedura nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità.

Articolo 13

Forme speciali di partenariato per la valorizzazione dei beni culturali

1. Ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale, l'Amministrazione comunale può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, ivi inclusi gli Enti del Terzo Settore, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà comunale.
2. Le forme di partenariato di cui al comma 1 possono prevedere, con oneri economici a carico dei soggetti partner, la realizzazione degli interventi e la gestione delle attività di servizio dirette alla valorizzazione dei beni culturali, anche per finalità sociali, fatte salve eventuali forme di compartecipazione o contribuzione economica dell'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e con gli obiettivi perseguiti.

Capo III

Misure di sostegno in favore degli ETS

Articolo 14

Accesso all'FSE e agli strumenti di finanziamento pubblico

1. Il Comune di Terni, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, favorisce l'accesso alle varie forme di finanziamento pubblico,

in attuazione dell'art. 69 CTS, anche alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione ed anche al fine di promuovere l'addizionalità delle risorse, pubbliche e del privato sociale. E' possibile inserire il cofinanziamento nell'Avviso.

Articolo 15 **Raccolta fondi**

1. Il Comune di Terni, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuove la cultura del dono e le attività di raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente.

Articolo 16 **Art-bonus**

1. Il Comune di Terni promuove l'utilizzo della disciplina vigente in materia di art-bonus anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

Articolo 17 **Social bonus**

1. Il Comune di Terni promuove l'utilizzo della disciplina in materia di social-bonus, ai sensi dell'art. 81 CTS, anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti nel RUNTS per lo svolgimento di attività di interesse generale, anche tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

Articolo 18 **Servizio civile universale**

1. L'Amministrazione procedente, al fine di attivare rapporti collaborativi con ETS, finalizzati allo svolgimento di attività di interesse generale, ove possibile e funzionale, applica la disciplina vigente in materia di servizio civile universale.

Articolo 19 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina vigente, statale e regionale, con conseguente integrazione dello stesso per le parti difformi a seguito di sopravvenienze normative.

Capo IV

Monitoraggio, controllo e rendicontazioni

Articolo 20

Valutazione di impatto sociale

1. L'Amministrazione procedente – al fine di sostenere l'attivazione di rapporti collaborativi con ETS, ai sensi del precedente Capo II, finalizzati alla creazione di valore nei riguardi della comunità di riferimento – può prevedere l'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della legge n. 106/2016 e ss. mm. ii., delle linee guida ministeriali e regionali.
2. L'Amministrazione procedente nei propri atti indica la metodologia utilizzata per la VIS, i relativi indicatori e le modalità di verifica, valutazione e misurazione; al fine di non introdurre oneri gravosi a carico degli ETS può stabilire la misura del contributo pubblico per l'attività di VIS, da rendicontare ai sensi di quanto previsto dal presente Capo e dalle allegate Indicazioni operative.
3. L'Amministrazione procedente, il soggetto valutatore indipendente e gli ETS interessati comunicano al pubblico, anche mediante linguaggio sintetico e non tecnico, gli esiti della valutazione e della misurazione dell'impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte, con le modalità e nei termini indicati dalla stessa Amministrazione procedente.

Articolo 21

Bilancio sociale

1. L'Amministrazione procedente, al fine di diffondere l'utilizzo del bilancio sociale, ferme restando le ipotesi in cui sia richiesto obbligatoriamente, negli atti dei procedimenti di cui al precedente Capo II, fermo restando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza e nei limiti previsti dall'articolo 14 del CTS, stabilisce criteri di premialità a fronte dell'utilizzo, da parte degli ETS, del bilancio sociale.

Articolo 22

Trasparenza e rendicontazione delle attività

1. L'Amministrazione procedente, in applicazione degli articoli 92, comma 2, e 93, comma 4 CTS, anche in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli enti del Terzo settore a livello locale, nei propri atti indica le modalità di rendicontazione, anche prevedendo appositi format, delle attività svolte agli ETS, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate.
2. L'Amministrazione procedente assume gli atti conseguenti alla riscontrata difformità fra attività svolte e attività di progetto.

Articolo 23

Monitoraggio e controllo

1. L'Amministrazione procedente, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione degli esiti nei confronti degli ETS.

2. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo, tipico delle forme di amministrazione condivisa, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di automonitoraggio e di auto-controllo, nonché questi ultimi possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale. Tale attività di automonitoraggio deve tutelare la centralità dei cittadini-utenti.
3. Gli atti dell'Amministrazione precedente danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione.
4. In caso di grave e persistente difformità rispetto agli impegni assunti, l'Amministrazione può disporre la risoluzione del rapporto collaborativo, previa valutazione in contraddittorio con gli ETS interessati.
5. È sempre ammessa la chiusura anticipata consensuale del rapporto, salvaguardando, ove possibile, la continuità delle attività di interesse generale.

Articolo 24 **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applica la disciplina vigente.